

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n.196/2018, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Carloni, Rapa, concernente «Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 'Disciplina del Consiglio delle autonomie locali' e alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 'Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)'», nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Augusto Curti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 14 maggio 2018;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 maggio 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole;

Il Presidente
Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008
(Seduta del 21 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 196/2018 ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Traversini, concernente: «Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 'Disciplina del Consiglio delle autonomie locali' e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 'Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)'», nel testo presentato dai proponenti;

Udito il relatore Marco Manzotti e Paola Bichisecchi nella seduta n.16 del 21 maggio 2018;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

esprimere parere favorevole.

Il Presidente

Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge regionale n. 196/2018 prevede di modificare le leggi regionali n. 4/2007 e n.15/2018 che disciplinano rispettivamente il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

In particolare le modifiche alla l.r. 15/2018 riguardano l'art.8 relativo ai procedimenti consultivi.

Ritenuto che tali modifiche possono considerarsi propedeutiche a quelle che il CREL ha richiesto di apportare al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, sulle modalità di consultazione, si propone di esprimere parere favorevole.

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

della pdl n. 196/2018 “Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 'Disciplina del Consiglio delle autonomie locali' e alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 'Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)’”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La disposizione non impatta con l'ordinamento dell'Unione europea.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta introduce nel Cal un criterio di rappresentanza rispetto alla tipologia di ente e ne disciplina l'eventuale caso di sovrapposizione. Tale modifica non contrasta con l'articolo 123 della Costituzione che rinvia allo Statuto la disciplina del Cal.</p> <p>Nei commi successivi la modifica delle procedure per l'espressione di pareri del Cal e del Crel appare compatibile con i principi costituzionali e le norme nazionali.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>Il provvedimento è coerente con gli articoli 37 e 40 dello Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta modifica le leggi regionali 4/2007 e 15/2008.</p> <p>Le variazioni procedurali introdotte risultano essere in contrasto con le norme regolamentari vigenti che dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame del Consiglio.

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 196/2018 “Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 4/2007)

L'articolo interviene a modificare gli articoli 1,7 e 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del consiglio delle autonomie locali” risolvendo alcune criticità emerse in relazione alla rappresentanza degli enti locali, tenuto conto che i Presidenti delle Province, in quanto anche sindaci, potrebbero trovarsi nella condizione di rappresentare due enti contemporaneamente.

L'articolo contiene inoltre modifiche al procedimento consultivo e disposizioni di coordinamento con il regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 15/2008)

L'articolo riguarda il perfezionamento del procedimento consultivo per favorire la partecipazione del CREL al processo normativo dell'Assemblea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione prevede l'invarianza della legge regionale poiché per la sua attuazione non sono necessarie ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle ad oggi impegnate, ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.